



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 6) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025;

DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 6)** all'ordine del giorno:

“Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Secondo la procedura e le modalità previste dall'articolo 15 dello Statuto sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la “**Banca**” o “**BMPS**”), per gli esercizi 2023-2024-2025, viene effettuata sulla base delle liste presentate dai soci. Si ricorda che hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale di BMPS.

Per quanto riguarda le previsioni normative e statutarie relative alla composizione delle liste, nel rinviare anche a quanto indicato nello Statuto sociale (art. 15) e nell'avviso di convocazione, si ricorda, in particolare, che:

- in ciascuna lista almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) - specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*. Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.
- Le liste inoltre dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (attualmente il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti, con arrotondamento per eccesso, degli Amministratori eletti - cfr. articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) come modificato dalla Legge n. 160/2019), tenendo inoltre conto dei benefici che possono derivare dalla presenza nel Consiglio di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica, ferma restando la necessità di assicurare una adeguata competenza e professionalità dei componenti tale organo. Si ricorda in proposito che le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei soci del 15 settembre 2022 hanno eliminato i limiti di età precedentemente previsti dallo Statuto (75 anni per i componenti del Consiglio di Amministrazione, 70 anni per il Presidente e 67 anni per l'Amministratore Delegato), avendo la Banca preferito, in linea con altri primari istituti di credito italiani, focalizzare i criteri per la definizione dei profili dei candidati alla carica di amministratore sulla base delle loro esperienze, competenze e professionalità - elementi indispensabili per l'idoneità degli esponenti - indipendentemente dall'età anagrafica degli stessi.



- Le Disposizioni di Vigilanza, come *infra* definite, indicano che è buona prassi che le cariche di presidente dell'organo di supervisione strategica, presidente dell'organo di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.
- Gli Amministratori, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo.
- A pena di decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza.

Il processo di nomina segue le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia, con particolare riferimento all'identificazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, con il supporto del Comitato Nomine, della propria composizione quali-quantitativa complessiva ritenuta ottimale, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito “**Decreto MEF 169/2020**”), individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità e caratteristiche richieste.

Gli Azionisti sono dunque invitati a tenere conto delle indicazioni contenute nel documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (di seguito gli “**Orientamenti**”), disponibile nel sito internet della Banca www.gruppompis.it – sezione *Corporate Governance* – Assemblee azionisti e CdA nella documentazione assembleare e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contenente: *i*) le valutazioni del Consiglio di Amministrazione uscente, definite con il supporto del Comitato Nomine, in merito alla propria composizione quali-quantitativa complessiva ritenuta ottimale, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169/2020, al fine di garantire il buon funzionamento dell'organo e la sana e prudente gestione ed in linea con gli obiettivi della Banca, nonché *ii*) il profilo teorico ivi comprese le competenze e caratteristiche manageriali, di professionalità e di eventuale indipendenza la cui presenza nel nuovo Consiglio è ritenuta opportuna. Come indicato nelle Disposizioni di Vigilanza, come *infra* definite, resta ovviamente salva la possibilità per gli Azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti agli esponenti bancari previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria,



fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere le proprie verifiche riguardo ai candidati eletti, ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di idoneità a rivestire l'incarico, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

Ai fini della "idoneità", gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono: *i*) soddisfare criteri di competenza e correttezza, *ii*) poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico, *iii*) avere disponibilità di tempo adeguata all'espletamento dell'incarico (per la stima del tempo da dedicare alla carica si veda quanto indicato negli Orientamenti), nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa.

A riguardo si ricordano in particolare: *i*) l'articolo 26 del D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. "**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**"), che ha recepito la normativa europea in materia di idoneità degli esponenti bancari a ricoprire l'incarico (c.d. "**Direttiva CRD**"); *ii*) le relative disposizioni attuative contenute nel Decreto MEF 169/2020; *iii*) gli artt. 147-*ter* e 148 del TUF per quanto riguarda il requisito di indipendenza; *iv*) le Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornate a luglio 2021; *v*) la Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata a dicembre 2021; *vi*) la Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia (Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario", come successivamente modificata, di seguito le "**Disposizioni di Vigilanza**"); *vii*) il Codice di *Corporate Governance* (in particolare art. 2, Raccomandazione 7 sul requisito di indipendenza); nonché *viii*) l'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 sul divieto di "*interlocking*".

Sempre in tema di requisiti di idoneità, si evidenzia che, come previsto dalle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti bancari emanate da Banca d'Italia a maggio 2021, il soggetto che intende presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari, può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le proprie valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (*i.e.* presidente del consiglio di amministrazione, amministratore o consigliere delegato, direttore generale, presidente del collegio sindacale). Ciò al fine di agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari. Anche qualora ci si avvalga della facoltà prevista dal presente paragrafo, rimane impregiudicata la procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti condotta a seguito della nomina ai sensi della normativa vigente.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Quanto alla procedura di nomina assembleare con il voto di lista si precisa che si procederà all'elezione del Consiglio di Amministrazione come di seguito sinteticamente indicato:



- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio da eleggere eccetto 3 (tre), ovvero il minor numero di Amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista;
- i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero degli Amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste, risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un Amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti che avranno ottenuto il quoziente più elevato. Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In tal caso, ad essere sostituito, sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Se all'esito della votazione non sia stata rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - che, come sopra indicato, attualmente prevede la presenza di almeno due quinti del genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso - verrà calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.



..°° ..°° ..°°..

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni statutarie e di legge.

Siena, 10 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Maria Patrizia Grieco
Presidente del Consiglio di Amministrazione